



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Varese**

Prot. 2628/2021

Varese, 11 dicembre 2021

Al Signor Questore
di Varese

Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri
di Varese

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di Varese

Ai Sostituti Procuratori
sede

e per conoscenza

Al Signor Procuratore Generale
Milano

**Oggetto: direttiva in tema di comunicazione delle informazioni sui
procedimenti penali e sugli atti di indagine,**

Il 14 dicembre 2021 entra in vigore il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Il decreto legislativo introduce rilevanti novità in tema di comunicazione delle informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine, modificando la disciplina contenuta nell'art. 5 del D.Lvo 20 gennaio 2006 n. 106.



In particolare, l'art. 3¹ detta una nuova normativa sulle modalità con le quali vanno comunicate ai media informazione sui procedimenti penali e sugli atti di indagine.

Si precisa dunque quanto segue

1. Le informazioni relative ai **procedimenti penali** sono di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica.
2. La diffusione di informazioni può avvenire solo in presenza di una delle due condizioni previste dal comma 2 *bis* vale a dire che l'informazione sia strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini (ad esempio per la necessità di rendere pubbliche notizie su un'indagine per stimolare la collaborazione dei cittadini o per allertare su possibili situazioni di rischio e pericolo per l'incolumità pubblica) o ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico (vale a dire l'interesse dei cittadini ad essere informati di attività di rilievo, ad esempio ad avere notizia dell'esecuzione di misure cautelari personale e reali o del compimento di atti di indagine rilevanti per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto, della definizione di procedimenti particolarmente significativi ovvero, nel caso di diffusione di notizie incontrollate, ad esempio nel caso di una perquisizione in uffici pubblici, per esigenze di chiarimento).
3. Le relazioni con i media devono essere costruite sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento degli organi di informazione, evitando canali informativi riservati.
4. L'informazione può essere fornita solo attraverso due strumenti: il comunicato stampa o la conferenza stampa.

¹ L'art. 5 del D.Lvo n. 106 del 2006, nell'attuale versione modificata, recita testualmente:

Rapporti con gli organi di informazione

1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

2. Ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

3. È fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.

3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

5. Il comunicato stampa, redatto dal Procuratore della Repubblica, anche in collaborazione con il Sostituto titolare dell'indagine e la polizia giudiziaria procedente, deve riportare in modo corretto ed esaustivo, anche se sinteticamente, i fatti e le attività di indagine compiute, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 *bis*.

L'informazione deve essere corretta, obiettiva, imparziale, equilibrata e misurata. Deve essere chiara, efficace, trasparente. Non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini e, in generale, con il principio di riservatezza². Deve escludere ogni riferimento a dati sensibili, non deve indicare i nomi degli indagati, se non nei casi in cui ciò sia necessario per garantire un'effettiva completezza dell'informazione, non deve contenere fotosegnalistiche, immagini di persone in manette o potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza, né immagini e generalità di minori.

Non deve indicare i magistrati assegnatari del procedimento.

Il comunicato deve assicurare il rispetto della presunzione di innocenza evitando, ad esempio quando i fatti sono complessi o la loro ricostruzione è affidata ad un ragionamento indiziario, ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate.

Deve essere infine osservato il divieto di assegnare ai procedimenti delle denominazioni lesive della presunzione di innocenza.


6. Il comunicato stampa, redatto su carta intestata dell'Ufficio, verrà trasmesso alle agenzie di stampa e ai mezzi di informazione che ne faranno richiesta dalla Segreteria del Procuratore della Repubblica (salvo eccezioni determinate da situazioni contingenti).
7. La conferenza stampa, con convocazione degli organi di stampa in Procura o in uffici messi a disposizione dalla polizia giudiziaria o altre Autorità pubbliche, è disposta dal Procuratore della Repubblica nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti (ad esempio natura delle imputazioni, ruolo dei soggetti coinvolti, numero delle persone sottoposte a indagine), con atto scritto motivato.
Il Procuratore della Repubblica, eventualmente accompagnato dal Sostituto che ha coordinato le indagini e dalla polizia giudiziaria operante, illustrerà le indagini e i provvedimenti adottati, prestando in ogni caso massima attenzione al rispetto dei criteri di tutela della presunzione di innocenza richiamati dall'art. 5 citato.
8. La polizia giudiziaria può fornire direttamente informazioni relative ai procedimenti penali, in particolare sugli atti di indagine compiuti o ai quali ha partecipato, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
9. Anche la polizia giudiziaria dovrà procedere con comunicato stampa, riportando sinteticamente i fatti e ponendo estrema attenzione a non attribuire ai soggetti indagati alcuna responsabilità certa, senza indicare nomi se non strettamente necessario per la completezza dell'informazione.

² Delibera CSM P12411 dell'11 luglio 2018.

10. Il comunicato stampa dovrà essere inviato alla Segreteria del Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione scritta. Il Procuratore autorizzerà se sussiste interesse pubblico all'informazione e potrà richiedere modificazioni o integrazioni per adeguare il comunicato stampa a quanto previsto dai commi 2 *bis* e 3 dell'art. 5 citato.
11. In casi di eccezionale rilevanza, la polizia giudiziaria potrà richiedere al Procuratore della Repubblica, con atto scritto motivato, autorizzazione alla diffusione delle informazioni tramite conferenza stampa, nel rispetto dei principi e con le modalità già sopra illustrate.
12. **Prima dell'avvio del procedimento penale**, la polizia giudiziaria può procedere alla comunicazione degli atti direttamente compiuti (ad esempio arresti in flagranza, fermi di p.g., perquisizioni e sequestri d'iniziativa, denunce a piede libero in cui vi sia stata identificazione, nomina difensore ed elezione di domicilio) assicurando l'osservanza dei criteri sopra illustrati, previa trasmissione al Procuratore della Repubblica del comunicato stampa che intende diramare per consentire una valutazione tempestiva di un eventuale pregiudizio alle indagini e la conseguente approvazione.
13. Non è consentito dare informazioni sui procedimenti penali e sulle indagini al di fuori di quanto sopra previsto. Ogni violazione sarà oggetto di comunicazione a fini disciplinari (art. 2 D.Lvo n. 109 del 2006 per i magistrati, art. 16 e ss. disp. att. c.p.p. per la polizia giudiziaria).

Ringrazio per la collaborazione

Il Procuratore della Repubblica
Daniela Borgonovo



Si pubblichino sul sito *web* della Procura.